

### SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI:

1. **ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO CIG\*\*\*\*\***
  2. **RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE CUP C44H22000470006, CIG\*\*\*\***
  3. **DIMISSIONI PROTETTE CUP C44H22000470006, CIG\*\*\*\***
- ATTRAVERSO BUONI DI SERVIZIO ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b) della legge provinciale n. 13 del 2007 PER PERSONE RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**

### TRA

- la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito indicata come Comunità, con sede in Piazza Gavazzi, 4 - 38057 PERGINE VALSUGANA (TN) C.F. e Partita IVA 02143860225, rappresentata \*\*\*\*\* nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ in qualità di Presidente;

### E

- \*\*\*\*\* , nato a \*\*\*\*\* il \*\*\*\*\* , C.F. \*\*\*\*\* , il quale sottoscrive il presente atto in qualità di legale rappresentante dell'ente \*\*\*\*\* di seguito indicato come soggetto prestatore.

I servizi di cui ai punti 2 e 3 in oggetto beneficiano del finanziamento dell'Unione Europea - Next generation EU Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 "Coesione e Inclusione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Linea di Investimento 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 "Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale".

La Comunità agisce in qualità di soggetto attuatore di livello locale con un finanziamento delle attività sopra menzionate complessivamente pari ad € 61.500,00.

### **Premesso che**

- con Decreto del Presidente n.154 di data 31/10/2024 avente ad oggetto "atto di indirizzo per l'individuazione delle modalità di affidamento degli interventi di assistenza domiciliare e di contesto, lavanderia a domicilio, dimissione anticipata assistita e rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare - PNRR M5 C2, Linea di Investimento 1.1 - sub investimento 1.1.3 "Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale" - CUP C44H22000470006" che costituisce parte integrante della presente convenzione,

- con Determinazione della responsabile del Servizio Socio assistenziale n. 1277 di data 04/11/2024 sono stati istituiti elenchi aperti di soggetti prestatori in possesso di idoneo accreditamento provinciale con i quali stipulare accordi per l'affidamento, mediante l'utilizzo dei buoni di servizio ai sensi dell'art. 22, co. 3, lett. b) della l.p. 13/2007, dei servizi di:

1. ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO (afferente all'elenco aperto 1)
2. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (afferente all'elenco aperto 2)
3. DIMISSIONI PROTETTE (afferente all'elenco aperto 2)

a favore di persone residenti nell'ambito territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;

- con Determinazione della responsabile del Servizio Socio assistenziale n. 1425 di data 28/11/2024 è stata rettificata la propria determinazione n. 1277 di data 04/11/2024, al fine di tener conto dei parametri e dei criteri di valutazione del servizio di assistenza domiciliare introdotti con deliberazione della Giunta Provinciale n.1838 di 15 novembre 2024;

- il Soggetto prestatore con **determinazione n. di data** risulta validamente iscritto nel/i seguente/i elenco/i:  
**a decorrere dal \_\_\_\_\_**

- al soggetto prestatore si applicano le parti della presente convenzione compatibili con l'elenco/chi oggetto di iscrizione.

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale della presente convenzione

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**



## PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. La convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità e il soggetto prestatore in relazione alla gestione, tramite buoni di servizio del servizio di assistenza domiciliare e di contesto.
2. Il servizio di assistenza domiciliare e di contesto (di seguito servizio di assistenza domiciliare) è declinato nella presente convenzione secondo tre tipologie, corrispondenti ai tre elenchi aperti individuati nell'art- 1, comma 3 dell'Avviso allegato A:
  - a) servizio di assistenza domiciliare afferente **all'elenco aperto 1**, così come definito nella scheda 3.20 aggregazione funzionale "domiciliare e di contesto", area "età anziana" del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 604 dd 6 aprile 2023;
  - b) servizio di assistenza domiciliare afferente **all'elenco aperto 2** "Rafforzamento dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio -assistenziale attualmente previsti a favore della domiciliarità";
3. servizio di assistenza domiciliare "Dimissioni protette" afferente all'elenco aperto 3, così come definito all'interno del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato con Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2021, paragrafo 2.7.3 Scheda LEPS "dimissioni protette" (afferente all'elenco aperto 3 dell'Avviso).
4. I servizi di assistenza domiciliare afferenti all'elenco aperto 2 e 3 sono finanziati con il contributo dell'Unione Europea - Next generation EU a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 "Coesione e Inclusione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" afferenti alla Linea di Investimento 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 "Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale".
5. Obiettivo generale del servizio di assistenza domiciliare nelle tre declinazioni sopra indicate, è quello di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, mantenendo il più alto livello di autonomia possibile. Il servizio concorre assieme ad altri servizi nel prevenire i rischi di disgregazione sociale ed

isolamento, nel rimuovere le condizioni di emarginazione e nell'evitare i collocamenti impropri in strutture residenziali; mira inoltre a favorire i rientri nella propria abitazione attraverso progetti di riabilitazione mirati.

6. Obiettivi specifici del servizio di assistenza domiciliare afferente **all'elenco aperto 1** sono:

- affiancamento e formazione delle assistenti familiari o i caregiver nello svolgimento delle attività di cura;
- risposta a situazioni di necessità/emergenza temporanea (es. periodo post-operatorio, assenza improvvisa del caregiver, gestione chiavi);
- promozione dell'attività di socializzazione, delle forme di relazione interpersonale, anche in contesti e ambienti nuovi, al fine di recuperare e mantenere un buono stato di salute fisico e mentale, oppure per rallentare il decadimento psico-fisico e evitare il rischio di isolamento.

7. Obiettivi specifici del servizio di assistenza domiciliare afferente **all'elenco aperto 2** sono quelli di sostenere la persona presso il proprio domicilio, sostenere i caregiver e ridurre i ricoveri reiterati in ospedale.

8. Obiettivo specifico del servizio di assistenza domiciliare "Dimissioni protette" afferente **all'elenco aperto 3** è quello di ridurre i tempi di ospedalizzazione, favorire la domiciliarizzazione, garantire una presa in carico unitaria socio-sanitaria della persona e prevenire l'aggravamento di situazioni fragili che porterebbero all'istituzionalizzazione della persona.

9. Entrambe le tipologie di servizi afferenti agli **elenchi 2 e 3** si rivolgono a persone con fragilità, non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata che, a seguito di episodi acuti, accessi al pronto soccorso o ricoveri, necessitano di contesto residenziale di protezione e supporto. L'obiettivo generale è quello di incrementare il grado di appropriatezza e personalizzazione delle prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie e di rafforzare il grado di inclusione sociale delle persone nella vita della comunità di appartenenza.

10. Il servizio di assistenza domiciliare afferente **all'elenco aperto 2** è strettamente connessa alla linea di sub investimento PNRR 1.1.2 "Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità" CUP C44H220000110006, il cui finanziamento è erogato direttamente al Comune di Sant'Orsola Terme presso cui sono localizzate due unità abitative, che, attraverso l'approntamento di tecnologia assistiva, domotica

e l'integrazione con altri servizi di assistenza domiciliare, assicurano la permanenza in sicurezza della persona anziana presso il proprio territorio.

11. La gestione degli interventi sopra menzionati deve avvenire nel rispetto dei criteri di svolgimento previsti nell'Avviso allegato A della determinazione della Responsabile del servizio socio assistenziale n. 1277 di data 04/11/2024 pubblicato sul sito Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici <https://sicopat2.provincia.tn.it/> , sul sito istituzionale della Comunità e all'albo telematico il giorno: 14/11/2024 ed in conformità ai criteri generali di svolgimento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali individuati nella scheda 3.20 aggregazione funzionale "domiciliare e di contesto", area "età anziana" del Catalogo dei servizi socio-assistenziali.

## **ART. 2 – PNRR -OBBLIGHI DI PUBBLICITA'**

1. Il finanziamento dei servizi afferenti agli elenchi aperti 2 e 3, è a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 "Coesione e Inclusione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Linea di Investimento 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 "Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale".
2. Gli atti e i documenti relativi a tali servizi devono riportare la dichiarazione "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" e negli stessi deve essere valorizzato l'emblema dell'Unione europea.



3. Gli obblighi di informazione e comunicazione di cui al Regolamento UE 241/2021 si applicano anche ai soggetti prestatori ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 del parlamento europeo e del consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

## **ART. 3 - DESTINATARI**

1. I destinatari del servizio di assistenza domiciliare (**elenco aperto 1**) sono:
  - persone anziane di età superiore ai 64 anni che, in assenza di adeguato o sufficiente supporto assistenziale, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali, necessitano di sostegno assistenziale in via temporanea o continuativa;
  - persone con disabilità temporanea o permanente di tipo fisico, psichico, sensoriale o plurima, anche a prescindere dall'età;
  - famiglie in difficoltà che necessitano di assistenza per uno o più componenti del nucleo familiare anche minori d'età;
  - in generale tutte le persone in situazione di fragilità, limitazioni funzionali, situazioni che comportano rischio di emarginazione e che non dispongono di adeguato o sufficiente supporto assistenziale.
2. I servizi di assistenza domiciliare (**elenco aperto 1**) possono essere erogati secondo due modalità:
  - a) a persone singole o nuclei familiari (di seguito "individualizzata");
  - b) a gruppi di persone in forma condivisa (di seguito "di gruppo").
3. I destinatari del servizio di assistenza domiciliare (**elenco aperto 2**) sono gli assegnatari degli appartamenti di cui all'art. 1 comma 10 e più in generale i destinatari del servizio di assistenza domiciliare di cui al comma 1 del presente articolo, che necessitano di un'implementazione del servizio ordinariamente previsto, al fine di sostenere la permanenza degli stessi nel proprio domicilio. Il servizio è reso in forma individualizzata.
4. I destinatari del servizio di assistenza domiciliare "Dimissioni protette" (**elenco aperto 3**) sono: *"persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad essi assimilabili"..."non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero, o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato".* Il servizio è reso in forma individualizzata.
5. I destinatari devono essere residenti nell'ambito territoriale di competenza della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.
6. I servizi di assistenza domiciliare afferenti all'elenco aperto 1, possono essere previsti anche a favore di persone residenti in Provincia di Trento, che sono temporaneamente ospiti di familiari o conoscenti residenti

nell'ambito territoriale di competenza della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, previo convenzionamento con l'ente di provenienza.

#### **ART. 4 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il luogo di svolgimento del servizio di assistenza domiciliare è l'ambito territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (di seguito Comunità) che comprende i Comuni di Altopiano della Vigolana, Baselga di Pinè, Bedollo, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Civezzano, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Levico Terme, Pergine Valsugana, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Tenna, Vignola Falesina.
2. L'erogazione del servizio di assistenza domiciliare in forma individualizzata con riferimento agli **elenchi aperti 1, 2 e 3**, viene di norma espletata presso il domicilio dell'utente/nucleo familiare o presso gli appartamenti di cui all'art. 1 comma 10.
3. L'erogazione del servizio di assistenza domiciliare in forma individualizzata con riferimento **all'elenco aperto 1**, laddove previsto dal piano di assistenza individuale, può avvenire anche presso spazi collettivi esterni (es. ambulatori, studi medici, uffici pubblici, strutture ospedaliere per specifiche mansioni, ecc.)..
4. L'erogazione del servizio di assistenza domiciliare di gruppo con riferimento **all'elenco aperto 1**, deve essere svolto nelle strutture in cui vivono le persone destinatarie degli interventi, come ad esempio co-abitazioni, comunità, alloggi protetti.

#### **ART. 5 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La durata della convenzione è fissata dalla data di sottoscrizione alla data di termine dell'efficacia degli elenchi previsti nell'art. 2, commi 1 e 2, dell'Avviso allegato A. Nel caso dell'elenco aperto 1, l'efficacia dell'iscrizione ha in ogni caso natura transitoria nelle more della conclusione del percorso di revisione del sistema di gestione del servizio di assistenza domiciliare attivato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1838 di data 15/11/2024.
2. La convenzione può essere revocata su iniziativa della Comunità nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che sia riconosciuto alcun indennizzo ai soggetti iscritti. In tal caso verrà disciplinata con

apposita convenzione di collaborazione l'eventuale prosecuzione degli interventi in corso, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale.

## PARTE SECONDA

### PRESTAZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

#### ART. 6 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il tipo e l'intensità delle prestazioni da erogare per ciascun destinatario, sono contenute rispettivamente nel Piano di assistenza individuale (**elenchi aperti 1 e 2**) o nel Piano individualizzato dimissioni protette (**elenco aperto 3**). Il Piano di Assistenza Individuale è elaborato dal servizio sociale della Comunità, di concerto con la persona interessata, la famiglia ed eventuali ulteriori servizi (sanitari, territoriali, specialistici) e definito in base alle necessità della persona, del nucleo familiare o del gruppo in carico. Il Piano individualizzato dimissioni protette è elaborato in modo integrato dall'equipe di cura della struttura sanitaria, dal coordinatore di percorso del Servizio Cure domiciliari, dal medico di medicina generale o pediatra e dal servizio sociale della Comunità.

2. Il servizio di assistenza domiciliare può prevedere le seguenti prestazioni:

#### **A) Cura della persona**

##### **Cura dell'igiene personale**

- pulizia del viso, delle mani e dei piedi
- igiene intima
- igiene della bocca
- sbarbatura, taglio capelli
- taglio unghie delle mani e dei piedi
- bagno e igiene completa del corpo e dei capelli, anche a letto
- aiuto nella vestizione e svestizione
- cambio e gestione degli ausili di incontinenza (ad esempio: cambio pannolone, svuotamento sacchetto urina e sacca per stomia)

## **Mobilizzazione**

- aiuto nell'alzata dal letto e nel coricamento
- aiuto nel movimento di arti invalidi e nell'utilizzo di ausili sanitari
- aiuto per una corretta deambulazione
- mobilizzazione della persona allettata

## **Alimentazione**

- affiancamento nella preparazione, riscaldamento dei pasti
- aiuto nell'assunzione e conservazione dei pasti
- corretta conservazione degli alimenti (controllo della data di scadenza degli alimenti, controllo frigorifero e dispensa)
- controllo della dieta, anche con preparazione congiunta della lista della spesa o della programmazione dei pasti sulla settimana

## **Supporto alla cura della salute (compatibili con il profilo professionale dell'operatore socio sanitario)**

- tenuta dei contatti con il medico di medicina generale, previo accordo con il servizio socio assistenziale della Comunità
- attività di supporto, ricollegate ad eventuali programmi integrati con i Servizi del comparto sanitario territoriale o specialistico, finalizzate alla stimolazione, al sostegno psichico-relazionale e all'integrazione sociale
- collaborazione nell'attuazione di attività di assistenza alla persona di carattere sanitario, secondo le indicazioni fornite dal personale sanitario (es. supervisione della preparazione e assunzione della terapia, promemoria assunzione terapie, osservazione e monitoraggio della gestione della salute da parte dell'utente e della situazione di salute in generale)

## **B) Cura della casa, del vestiario e corredo (in quanto funzionali e strettamente connesse alle prestazioni di cui alla lettera precedente)**

### **Interventi di pulizia ordinaria, limitatamente ai locali nei quali si svolgono le prestazioni previste dalla lettera A**

- riassetto della cucina (pulizia piano cottura, lavaggio stoviglie, lavello e tavola da pranzo, ecc.)
- pulizia e sanificazione dei servizi igienici
- arieggiamento degli ambienti, rifacimento del letto, riordino della stanza, della biancheria e degli indumenti
- pulizia dei pavimenti

- supervisione e gestione della raccolta differenziata dei rifiuti

**Interventi di pulizia straordinaria** (su valutazione della Comunità e per prestazioni definite in base al bisogno come espressamente indicato nel Piano di assistenza domiciliare)

### **C) Cura vestiario e corredo**

- cura a domicilio del cambio e del lavaggio a mano o in lavatrice della biancheria personale e della biancheria da letto, da bagno nonché da cucina e del vestiario
- stiratura indumenti e corredo
- rammendo, se urgente o minimale

### **D) Sostegno nella vita quotidiana, sociale e di relazione**

- sostegno e stimolo/accompagnamento alla vita di relazione in collaborazione con gli enti e le associazioni di volontariato del territorio (se previsto nel piano di assistenza domiciliare), assumendo un ruolo propositivo e di facilitazione all'accesso alle relative proposte aggregative e ricreative e/o promuovendo in via diretta, anche tramite il coinvolgimento del volontariato, iniziative rivolte all'accompagnamento a servizi di prossimità e alla creazione di reti di vicinato;
- azioni di supporto ai familiari, anche in termini di aiuto e accompagnamento nella cura del soggetto fragile con sostegno individualizzato nell'ambito della relazione con l'utente;
- gestione delle chiavi di casa previa formale autorizzazione rilasciata al soggetto prestatore dall'utente o da un suo familiare;
- disbrigo di commissioni personali di norma in affiancamento all'utente (a titolo esemplificativo: rapporti con uffici pubblici, Istituti di credito o assicurativi, pagamento di utenze, spesa per generi di prima necessità ecc.), se previsto nel piano di assistenza domiciliare e su specifico mandato dell'utente/nucleo familiare.

### **E) Monitoraggio e verifica servizio assistenziale erogato da assistente familiare**

Nel caso di persone prive di rete familiare/amicale assistiti a domicilio da un assistente familiare, il Piano può prevedere anche attività di monitoraggio e verifica del grado di benessere della persona.

## **ART. 7 – MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO E TEMPISTICHE PER L'ATTIVAZIONE**

1. La Comunità gestisce direttamente la procedura di ammissione alla fruizione del servizio di assistenza domiciliare che prevede ordinariamente:
  - l'accesso al servizio sociale da parte della persona/nucleo e/o della sua famiglia/servizio cure domiciliari;
  - analisi e valutazione dei bisogni da parte dell'assistente sociale;
  - formalizzazione della scelta del soggetto prestatore;
  - stesura del piano di assistenza domiciliare/piano individualizzato dimissioni protette;
  - formalizzazione della domanda amministrativa;
  - calcolo del punteggio nell'ambito delle apposite schede;
  - approvazione periodica dell'elenco delle persone ammesse alla fruizione del servizio e l'elaborazione dell'eventuale lista d'attesa sulla base del punteggio assegnato.
2. La Comunità autorizza l'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare, mediante comunicazione formale al soggetto prestatore, allegando la scheda anagrafica, il piano assistenziale domiciliare o il Piano individualizzato dimissioni protette.
3. Il Piano di lavoro è allegato e compilato solo per le situazioni co-gestite con personale della Comunità ai sensi del successivo art. 11 della presente convenzione. Il Piano di lavoro dovrà essere restituito ad opera del soggetto prestatore entro 30 giorni dall'attivazione del servizio. Il piano di assistenza domiciliare può prevedere l'integrazione con il comparto sanitario, territoriale o specialistico all'interno di un progetto interdisciplinare. Il Piano individualizzato dimissioni protette presuppone sempre una presa in carico socio sanitaria.
4. Il soggetto prestatore, entro 5 (cinque) giorni di calendario dal giorno della richiesta (giorno di ricevimento della richiesta incluso), deve attivare il servizio dandone formale comunicazione alla Comunità ed indicando la data di presa in carico.
5. Nei casi urgenti, segnalati dalla Comunità, la presa in carico e l'avvio/aumento orario degli interventi deve avvenire entro 3 (tre) giorni (di calendario) dal giorno della richiesta (giorno ricevimento richiesta incluso). In quest'ultimo caso la richiesta avviene previo contatto telefonico e con trasmissione della scheda utente

e del piano di assistenza domiciliare/Progetto di assistenza individuale dimissioni protette via e-mail. Entro il primo giorno lavorativo successivo il soggetto prestatore deve inviare formale comunicazione con l'indicazione del giorno di attivazione del servizio. La Comunità si riserva di attivare un numero massimo di servizi in via d'urgenza pari a 10 all'anno.

6. L'attivazione del servizio di assistenza domiciliare "dimissioni protette" afferente **all'elenco aperto 3**, è da intendersi sempre con carattere d'urgenza.
7. Il soggetto prestatore è tenuto ad effettuare, prima dell'avvio del servizio, degli incontri che saranno richiesti dalla Comunità per concordare le specifiche modalità operative e di raccordo.
8. Gli oneri derivanti da tali adempimenti sono compresi nel valore dei buoni erogati.

#### **ART. 8 - MODALITÀ DI SCELTA DEL SOGGETTO PRESTATORE**

1. La scelta del soggetto prestatore del servizio, individuato all'interno degli elenchi aperti, viene effettuata dall'utente (o persona che ne cura gli interessi) attraverso l'intermediazione professionale dell'assistente sociale titolare della presa in carico, sulla base del miglior interesse per l'utente e delle relative esigenze (es: la continuità educativa del servizio, l'esigenza di prossimità, la presenza di altri familiari che utilizzano lo stesso intervento, le peculiarità oggettive del soggetto prestatore che lo rendono particolarmente adatto rispetto al bisogno specifico dell'utente, le disponibilità in quel dato momento del soggetto prestatore ecc.), nonché in base al principio di rotazione dei soggetti prestatori iscritti negli elenchi. Il principio della continuità assistenziale è prioritario nel caso in cui l'utente, al momento della formazione dell'elenco, sia già in carico presso uno dei soggetti prestatori iscritti.

#### **ART. 9 – PIANI DI ASSISTENZA DOMICILIARE/PIANI INDIVIDUALIZZATI DIMISSIONI PROTETTE**

1. Il servizio di assistenza domiciliare di cui agli **elenchi aperti 1 e 2**, viene erogato sulla base di specifici Piani di assistenza domiciliari elaborati dal servizio sociale della Comunità.
2. Il servizio di assistenza domiciliare dimissioni protette di cui **elenco aperto 3** deve essere erogato ad integrazione delle prestazioni già garantite quale LEA sanitario, atte a garantire la continuità tra le fasi di

assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio. Il bisogno clinico, funzionale e sociale è accertato attraverso idonei strumenti di valutazione multidimensionali che consentono la presa in carico integrata della persona e la definizione di un Piano individualizzato dimissioni protette.

3. I servizi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, possono essere attivati in via ordinaria o in via d'urgenza, secondo le tempistiche rispettivamente previste nell'art. 7, commi 4 e 5 della presente convenzione.
4. I piani di assistenza domiciliare ed i Piani individualizzati dimissioni protette di ciascun singolo utente, indicano l'ammontare e la frequenza dei servizi da rendere durante un determinato arco temporale e conseguentemente **l'ammontare di buoni di servizio collegati**.
5. Come previsto nell'art. 3, comma 3 dell'Avviso allegato A, al fine di favorire la continuità socio-educativa ed assistenziale degli utenti già in carico ed al fine di favorire l'assetto organizzativo dei soggetti prestatori, i piani di assistenza domiciliare verranno inoltrati al/ai soggetti prestatori entro il 31/12/2024.

#### **ART. 10 - GIORNI, ORARI, DURATA DELLE PRESTAZIONI**

1. Le prestazioni da erogare hanno le seguenti caratteristiche:

**A - prestazioni di assistenza domiciliare in forma individualizzata o di gruppo (elenco aperto 1) e in forma individualizzata afferenti all'elenco aperto 2) della presente convenzione:**

- le prestazioni possono essere richieste dalla Comunità anche su sette giorni settimanali, festività incluse, di norma nella fascia oraria che va dalle 7.00 alle 21.00;
- gli operatori devono recarsi dalla persona/nucleo/gruppo assistito secondo gli orari definiti nel piano di assistenza domiciliare;
- nelle situazioni complesse e per ragioni di sicurezza, l'intervento può essere svolto con la compresenza di due operatori;
- la durata di ogni singolo accesso presso l'utente (esclusi i tempi di spostamento) è indicata nel piano di assistenza domiciliare e ha un range che varia di norma dai 30 minuti, aumentabile per moduli aggiuntivi

di quindici minuti fino ad una durata massima di 120 minuti, anche nell'ambito di un unico accesso. In caso di esigenze particolari, previo accordo con il soggetto prestatore, il piano di assistenza domiciliare può prevedere una durata maggiore.

**B - prestazioni di assistenza domiciliare in forma individualizzata “ dimissioni protette afferenti all'elenco aperto 3**

- sulla base del piano individualizzato dimissioni protette, le prestazioni possono essere richieste dalla Comunità fino ad un mese dalla data di dimissione, su sette giorni settimanali, festività incluse, per una durata non inferiore alle 6 ore giornaliere.

**ART. 11 – COGESTIONE DEL SERVIZIO**

1. La Comunità gestisce anche con propri operatori socio sanitari il servizio di assistenza domiciliare nell'ambito territoriale di Pergine e della zona Laghi (Comuni di Levico Terme, Tenna, Caldonazzo e Calceranica). In tali casi può verificarsi la necessità di attivare il servizio di assistenza domiciliare (**elenco aperto 1**) tramite il soggetto prestatore, per le fasce orarie/giorni non coperti dal proprio personale (cd. servizi cogestiti).
2. L'attivazione del servizio in questo caso è da intendersi sempre con modalità urgente così come previsto nell'art 7 comma 5

**ART. 12 - ASSENZE E SOSPENSIONI TEMPORANEE DELLA PERSONA INTERESSATA**

1. La persona che fruisce del servizio di cui **all'elenco aperto 1 e 2** è tenuta a fornire al soggetto prestatore preventiva comunicazione telefonica o telematica della propria assenza dal domicilio e della conseguente sospensione temporanea del servizio almeno 24 ore prima del servizio programmato. La comunicazione di sospensione temporanea può essere fornita al soggetto prestatore anche da parte della Comunità. Il soggetto prestatore deve garantire la reperibilità anche durante il fine settimana.
2. Nel caso in cui detta comunicazione non venga effettuata o venga effettuata in un tempo inferiore alle 24

ore, la Comunità riconosce al soggetto prestatore l'80% del valore del buono di servizio (cd tentato servizio).

3. Il soggetto prestatore deve avvisare prontamente la Comunità di ogni assenza della persona interessata e presentare mensilmente la rendicontazione delle ore di mancato servizio, per singolo utente, con la specifica del giorno e dell'orario. Nel caso di assenza in giorni festivi o in orari non lavorativi, il soggetto prestatore si impegna a comunicare la sospensione temporanea alla Comunità entro il giorno lavorativo immediatamente successivo. La mancata comunicazione della sospensione temporanea da parte del soggetto prestatore comporta il non riconoscimento da parte della Comunità del cd tentato servizio.
4. Nei periodi di degenza ospedaliera delle persone seguite a domicilio (**elenchi aperti 1 e 2**), il servizio viene così regolato:
  - qualora si tratti di persona o di coppia con figli e/o contesto parentale ed amicale di riferimento, il servizio viene sospeso, salva diversa valutazione del servizio sociale;
  - qualora si tratti di persona o di coppia priva di contesto parentale ed amicale significativo, su valutazione del servizio sociale e così come indicato nel piano di assistenza domiciliare, l'intervento permane per assicurare il sostegno alla persona, per curare il cambio ed il lavaggio della biancheria, nonché per tenere i rapporti con il personale medico o paramedico della struttura sanitaria e per il mantenimento della situazione abitativa e il disbrigo di commissioni personali.

#### **ART. 13 – IMPEDIMENTI DELL'OPERATORE DI ASSISTENZA**

1. Qualora per qualsiasi motivo il personale di assistenza sia impedito a raggiungere il posto di lavoro, il soggetto prestatore deve provvedere immediatamente a garantire il servizio con altro dipendente in possesso dei requisiti prescritti, avvisando le persone interessate dell'eventuale ritardo.
2. Nei casi invece in cui il soggetto prestatore non effettui i servizi previsti a favore delle persone interessate per cause non imputabili alle persone stesse od alla Comunità (a titolo esemplificativo per eventi atmosferici, problemi tecnici particolari, interruzioni o difficoltà nella viabilità...) non sarà riconosciuto al soggetto prestatore alcun buono per "tentato servizio", pur rimanendo l'obbligo di darne adeguata comunicazione alla persona interessata ed alla Comunità secondo le modalità sopra previste.

## ART. 14 – SOSPENSIONE/CHIUSURA PROGRAMMATA DEI SERVIZI

1. La sospensione/chiusura dei servizi è programmata al verificarsi delle seguenti fattispecie:
  - a) quando il piano di assistenza domiciliare/piano individualizzato dimissioni protette prevede una durata del servizio per un tempo determinato; in questo caso la comunicazione di attivazione del servizio prevede oltre alla data di inizio, la data a decorrere dalla quale il servizio dovrà essere sospeso/chiuso, salvo diversa comunicazione da parte della Comunità;
  - b) quando la Comunità programma una diversa organizzazione del servizio di assistenza domiciliare; in questo caso il servizio viene sospeso/chiuso dal soggetto prestatore entro cinque giorni di calendario dalla data di comunicazione da parte della Comunità;
  - c) per cause direttamente riferibili alla persona interessata (a titolo esemplificativo decesso, ricovero improvviso, rifiuto del servizio ...).
2. La comunicazione della sospensione programmata/chiusura del servizio può essere fornita al soggetto prestatore solo dalla Comunità.
3. La mancata comunicazione della sospensione/chiusura programmata del servizio da parte della Comunità al soggetto prestatore comporta l'addebito del servizio come "tentato servizio" a favore del soggetto prestatore.

## ART. 15 – RIATTIVAZIONE DEI SERVIZI

1. Il soggetto prestatore si impegna a riattivare i servizi di cui agli **elenchi aperti 1 e 2**, richiesti dalla Comunità:
  - a) dalla data di fine sospensione qualora la comunicazione di sospensione programmata del servizio preveda una data di riattivazione dello stesso;
  - b) entro 5 giorni dalla richiesta di riattivazione del servizio (a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta), qualora la comunicazione di sospensione programmata non preveda la data di riattivazione;
  - c) per urgenze nel minor tempo possibile e comunque non oltre 3 (tre) giorni di calendario a decorrere dal

giorno della richiesta (giorno ricevimento richiesta incluso), qualora la comunicazione di sospensione programmata non preveda la data di riattivazione.

## **ART. 16 – PROGRAMMAZIONE E VERIFICA**

1. Il servizio di assistenza domiciliare deve essere svolto secondo il metodo della programmazione e verifica, sulla base dei piani di assistenza domiciliari/piani individualizzati dimissioni protette. Il soggetto prestatore deve mantenere organici e sistematici contatti con la Comunità per riferire circa l'andamento degli interventi e la situazione della persona interessata, ai fini di eventuali adeguamenti dei piani, di cui rimane responsabile la Comunità.
2. La Comunità si impegna:
  - a. ad aggiornare ed a trasmettere al soggetto prestatore la scheda anagrafica, il piano di assistenza domiciliare/piano individualizzato dimissioni protette, il programma settimanale degli accessi.
  - b. nel caso di servizi cogestiti ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione, a trasmettere eventuali ulteriori informazioni utili agli operatori d'assistenza per la gestione dell'intervento a domicilio.
3. Il soggetto prestatore si impegna:
  - a. ad elaborare e trasmettere alla Comunità, entro 30 giorni dall'attivazione del servizio il Piano di lavoro costruito sul piano di assistenza domiciliare/piano individualizzato dimissioni protette nonché gli eventuali aggiornamenti e modifiche dello stesso;
  - b. a segnalare alla Comunità le situazioni che richiedono l'intervento dell'assistente sociale referente del caso;
  - c. ad indirizzare la persona interessata alla Comunità per le eventuali richieste di modifica del servizio (aumenti/diminuzioni della prestazione e/o modifica degli orari della prestazione, richiesta di ulteriori servizi, sospensione del servizio ...), nonché per la formulazione di eventuali reclami/osservazioni relative al servizio ricevuto;
  - d. nel caso di servizi cogestiti ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione, a trasmettere alla Comunità le informazioni utili agli operatori d'assistenza nella gestione dell'intervento a domicilio;

- e. a non variare la durata della prestazione/intervento e la fascia oraria definiti nel piano, se non in presenza di casi eccezionali, che verranno successivamente comunicati all'assistente sociale referente del caso.
4. Le verifiche e le valutazioni in itinere devono realizzarsi con il coinvolgimento del soggetto prestatore, ottimizzando gli strumenti operativi e tecnologici in uso.

#### **ART. 17 – INCONTRI DI VERIFICA E VALUTAZIONE**

1. I coordinatori di cui all'art. 25 comma 1 della presente convenzione o gli assistenti sociali della Comunità possono richiedere specifiche riunioni per situazioni di particolare complessità, coinvolgendo, se del caso, anche gli operatori direttamente impiegati nell'erogazione delle prestazioni, senza che queste siano riconosciute come ore di assistenza domiciliare da parte della Comunità.
2. Gli incontri di verifica e valutazione che riguardano situazioni ad alta complessità (disagio psichico, grave marginalità sociale, assenza di rete familiare, ...) che coinvolgono gli operatori domiciliari, la cui necessità sia riconosciuta dalla Comunità, rientrano tra le attività di supporto previste nell'ambito delle prestazioni di aiuto domiciliare e pertanto sono considerati come ore di assistenza domiciliare. Tali incontri, da quantificare a discrezione della Comunità, sulla base dell'utenza in carico e delle problematiche emerse, possono svolgersi sia presso le strutture che ospitano le persone che presso le sedi dei servizi di volta in volta coinvolti.

#### **ART. 18 – QUANTIFICAZIONE DEL MONTE ORE**

1. Il numero massimo di ore stimate di servizio di assistenza domiciliare afferente all' **elenco aperto 1** è pari **complessivamente a 30.065 ore** su base annua.
2. Il monte ore massimo di servizio di assistenza domiciliare è oggetto di stima e pertanto la Comunità non si assume impegno alcuno circa l'effettivo ammontare delle prestazioni da effettuare.
3. Il monte orario da dedicate al servizio di assistenza domiciliare afferente agli **elenchi aperti 2 e 3**, sono pari nel complesso a **1.540 ore per il periodo 2025/2026**, di cui indicativamente il 40% per le prestazioni

affidenti **all'elenco aperto 3** dimissioni protette (pari a 616 ore) ed il restante 60% per le prestazioni affidenti **all'elenco aperto 2** (pari a 924)

4. Il monte orario indicato nel comma 3, potrà essere oggetto di ridefinizione in base alle indicazioni fornite dalla Provincia Autonoma di Trento in qualità di soggetto attuatore di livello provinciale del PNRR in oggetto.
5. La sottoscrizione della presente convenzione non assicura comunque al soggetto prestatore alcun volume prestabilito di prestazioni. La corresponsione del buono di servizio in modalità tariffaria avviene infatti solamente in caso di individuazione quale soggetto erogatore dei servizi, come descritto nell'art. 8.

### **ART. 19 – PRINCIPI ORGANIZZATIVI GENERALI**

1. Il soggetto prestatore deve disporre di un'organizzazione tecnico-amministrativa adeguata in termini di numero e qualifica, alla rilevanza sociale dei servizi ed alla natura quantitativa e qualitativa delle prestazioni per tutto l'arco temporale di durata della presente convenzione.
2. Il soggetto prestatore deve eseguire le prestazioni con organizzazione di personale e strumenti propri, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla presente convenzione, nonché dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia.
3. Le attività previste rientrano nell'ambito dei servizi alla persona e pertanto devono essere espletate in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia, efficacia, efficienza e semplificazione tra i cittadini/utenti, il medesimo soggetto prestatore e la Comunità.
- 4. Tutte le prestazioni devono essere realizzate privilegiando l'aspetto relazionale volto a mantenere, consolidare e ricostituire i legami delle reti primarie e secondarie della persona. Ciò anche al fine di attuare un'azione di monitoraggio dello stato di salute fisica e psichica dell'utente, intercettare precocemente situazioni di rischio e consentire una rapida attivazione di interventi idonei.**
5. Il soggetto prestatore cura inoltre:
  - l'organizzazione degli orari di lavoro degli operatori, in conformità alle indicazioni contenute nel piano di assistenza domiciliare/piano individualizzato dimissioni protette;
  - la scelta degli operatori da assegnare alle singole persone interessate, tenuto conto delle eventuali

- indicazioni del servizio sociale per quanto riguarda l'abbinamento utente-operatore, delle disponibilità esistenti e delle caratteristiche professionali e personali necessarie per affrontare adeguatamente i casi specifici;
- l'organizzazione delle cessazioni e delle sostituzioni in caso di assenza degli operatori per ferie, permessi, malattie, ecc., salvaguardando le necessità dell'utenza. Le sostituzioni saranno preventivamente programmate attraverso il passaggio delle informazioni tra operatore titolare e sostituto al fine di garantire la continuità del servizio. In caso di assenze improvvise dell'operatore, la sostituzione verrà garantita allo stesso modo sopra descritto e organizzata tempestivamente, dandone immediata comunicazione all'utente;
  - la realizzazione delle attività di formazione/aggiornamento professionale e delle attività di supervisione obbligatorie previste dagli standard per l'accreditamento;
  - il raccordo costante con il servizio sociale.
6. Nella strutturazione del servizio il soggetto prestatore deve tenere in debita considerazione le esigenze di continuità e stabilità assistenziale degli utenti, adottando un modello organizzativo che riduca la rotazione degli operatori coinvolti sul singolo caso.

## **ART. 20 – SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE**

1. Il soggetto prestatore deve garantire, per l'intera durata della convenzione e a proprie spese, una piena e fattiva collaborazione al processo di implementazione della gestione informatizzata, anche attraverso la partecipazione ad apposite riunioni, nonché l'esecuzione di ogni adempimento necessario ad assicurare la compatibilità e l'interazione del proprio sistema applicativo-informatico con quello utilizzato dalla Comunità per il caricamento delle ore di servizio erogate per ogni utente. A tal fine, la Comunità potrà richiedere al soggetto prestatore, che deve intendersi fin d'ora obbligato al relativo adempimento, di predisporre un flusso dati nel formato XLS oppure CSV, oppure un sistema di collaborazione applicativa tramite web service con la Cartella Sociale Informatizzata per la rendicontazione delle ore erogate secondo le specifiche fornite dalla Comunità stessa.

2. In fase di prima applicazione, la rendicontazione delle ore di servizio effettuate per singolo utente nel mese precedente dovrà essere elaborata e trasmessa alla Comunità entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello cui si riferisce. La Comunità fornirà un apposito file nel quale riportare tutte le informazioni, i dati, le motivazioni ed i codici necessari al fine del pagamento, così come illustrato nell'Allegato "Prospetti riepilogativi per rendicontazione mensile". Il riepilogo deve essere restituito in formato XLS oppure CSV, secondo un tracciato compatibile con il caricamento massivo all'interno del sistema informativo unico provinciale utilizzato dalla Comunità - Cartella Sociale Informatizzata.
3. Potranno essere richieste ulteriori schede riepilogative e di dettaglio sull'attività del servizio.

### **ART. 21 – MEZZI E DISPOSITIVI**

1. Per facilitare l'erogazione dei servizi previsti nella presente convenzione e garantirne la qualità, il soggetto prestatore deve utilizzare:
  - a) idonee modalità di controllo delle presenze degli operatori, tenendo informata la Comunità circa i meccanismi e gli esiti dell'attività di controllo effettuata. In particolare il soggetto prestatore dovrà disporre di un adeguato sistema automatizzato di rilevazione dei tempi di inizio e di ultimazione dei servizi resi a domicilio degli utenti. Tale sistema di rilevazione potrà basarsi sull'utilizzo di Qrcode ed applicazioni smartphone o altra tecnologia equivalente ed evidenziare eventuali rilevazioni inserite manualmente;
  - b) dispositivi di protezione individuali, adeguati in relazione alla valutazione dei rischi, per lo svolgimento dei servizi a tutela della salute dello stesso utente, oltre che dell'operatore;
  - c) mezzi di trasporto conformi alle normative di circolazione stradale.

### **ART. 22 – SEDE OPERATIVA**

1. Il soggetto prestatore deve disporre di una sede operativa, in una zona facilmente raggiungibile con mezzi pubblici, dotata di adeguati spazi di lavoro e di incontro, accessibile anche per i cittadini, con orario di apertura minimo di 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi.

2. Devono essere altresì garantiti un recapito telefonico, una casella di posta elettronica, sia certificata (PEC) che ordinaria, e una segreteria telefonica sempre attiva. Il soggetto prestatore deve garantire la reperibilità anche durante il fine settimana ai sensi dell'art. 12 comma 1 della presente convenzione.

## PARTE TERZA - PERSONALE E COORDINAMENTO TECNICO OPERATIVO

### ART. 23 – PERSONALE

1. Il soggetto prestatore deve mettere a disposizione le seguenti figure professionali:
  - i coordinatori di cui all'art. 25 comma 1 della presente convenzione;
  - il personale di assistenza necessario per garantire il monte ore di assistenza domiciliare assegnato tramite buoni di servizio.
2. Per quanto attiene alle figure professionali di assistenza e di coordinamento devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante “Regolamento di esecuzione degli articoli 19,20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, Allegato 1, requisito minimo generale n. 7 dell'autorizzazione. Devono inoltre essere rispettate le indicazioni previste al punto 3.20 “Assistenza domiciliare e di contesto” del vigente “Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente in Provincia Autonoma di Trento” *in ordine alle Figure professionali e alla rispondenza agli standard di qualità previsti*”.
3. In ogni caso, il personale con titolo di OSS o OSA deve essere destinato in via prioritaria alle funzioni ad alto contenuto o intensità assistenziale (prestazioni enucleate all'art. 6, comma 2, lettere A), D), E) della presente convenzione.
4. Il personale privo di titolo OSA OSS deve essere destinato in via prioritaria alle prestazioni enucleate all'art. 6, comma 2, lettere B e C della presente convenzione.
5. L'organizzazione del servizio, nonché la gestione delle rotazioni e delle sostituzioni devono avvenire nel rispetto dei principi e aspetti organizzativi generali definiti all'art. 19 della presente convenzione.
6. La sostituzione del personale operante nei servizi deve avvenire garantendo il rispetto dei requisiti richiamati al precedente comma 2.
7. Il soggetto prestatore, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, deve inviare un elenco del personale impiegato nei servizi oggetto di iscrizione, sottoscritto dal legale rappresentante,

distinto fra personale di assistenza, di direzione e coordinamento, recante per ciascuna persona: tipo di rapporto con il soggetto prestatore e data di inizio rapporto, qualifica professionale (diploma o esperienza professionale per personale di assistenza). Per il personale di coordinamento dovrà essere fornito idoneo curriculum vitae e certificazione su titolo di studio e/o esperienza e mansioni assegnate.

8. Il soggetto prestatore segnala mensilmente alla Comunità ogni variazione intervenuta nel numero e nella tipologia del personale impiegato.

#### **ART. 24 – RAPPORTO TRA OPERATORI ED UTENTI**

1. I servizi di cui al presente accordo si fondano sulla continuità della relazione tra utente e operatore.
2. Tutti gli operatori dovranno essere di assoluta fiducia e provata riservatezza, in grado di parlare e comprendere correttamente la lingua italiana.
3. Nel rapporto con i beneficiari dei servizi il personale del soggetto prestatore deve svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza e diligenza e adottare un comportamento e un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità delle persone coinvolte.
4. Ogni operatore deve essere fisicamente idoneo alla specifica mansione lavorativa ed in possesso di un tesserino identificativo di riconoscimento munito di fotografia, generalità e qualifica professionale, puntato in maniera visibile.
5. Gli operatori sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente, a rispettare il segreto professionale e la riservatezza e quanto concordato con i servizi sociali relativamente al piano di assistenza domiciliare/piano individualizzato dimissioni protette del servizio a domicilio.
6. E' fatto divieto a tutti gli operatori, come al soggetto prestatore, di utilizzare la relazione con l'utenza per interessi e vantaggi per sé o per altri.

#### **ART. 25 - COORDINAMENTO TECNICO-OPERATIVO**

1. Il soggetto prestatore individua il personale di coordinamento tecnico-operativo per le prestazioni oggetto

della presente convenzione. In relazione alla numerosità e alla complessità assistenziale dell'utenza presente, nonché dell'ammontare di buoni di servizio attivati, il soggetto prestatore, in accordo con la Comunità, individua un numero di coordinatori adeguati all'ambito territoriale di riferimento.

2. Le attribuzioni dei coordinatori devono comprendere almeno le seguenti attività:
  - organizzazione delle attività domiciliari, prestando particolare attenzione a ridurre la turnazione degli operatori sulle singole situazioni e gli spostamenti degli stessi sul territorio;
  - monitoraggio dell'andamento delle attività realizzate a domicilio, con supervisioni e verifiche puntuali presso il domicilio dell'utente con cadenza almeno annuale;
  - supporto agli operatori nel rapporto con l'utente e la famiglia nella gestione del piano di assistenza domiciliare/piano individualizzato dimissione protette, del piano di lavoro;
  - verifica della corretta adozione di strumenti utili alla gestione della situazione a domicilio;
3. I coordinatori con ruolo di referente tecnico-operativo tengono i rapporti con gli assistenti sociali della Comunità, partecipando alle riunioni periodiche di verifica da definire nel piano di assistenza domiciliare/piano individualizzato dimissioni protette, nonché partecipano e/o promuovono incontri dedicati per situazioni di particolare/elevata complessità.
4. I coordinatori garantiscono la presenza nel corso della visita domiciliare prevista all'avvio di ogni singolo servizio e nel corso delle visite domiciliari periodiche di controllo.
5. Il soggetto prestatore deve garantire, mediante adeguata turnistica, la reperibilità di almeno un referente tecnico-operativo o altra figura di direzione sull'intero arco temporale giornaliero di esecuzione delle prestazioni (h. 7.00-21.00, sia festivo che feriale) per la gestione di eventuali situazioni di emergenza. Il numero telefonico di reperibilità dovrà essere comunicato alla Comunità.
6. Il soggetto prestatore deve segnalare alla Comunità l'eventuale sostituzione degli operatori con funzioni di coordinamento entro il termine massimo di una settimana.

## **ART. 26 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI**

1. Il soggetto prestatore deve garantire la formazione obbligatoria prevista dal sistema di accreditamento

provinciale oltre che dalla normativa vigente.

### **ART. 27 – TUTELA DEI LAVORATORI**

1. Il soggetto prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

### **ART. 28 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., negli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale, si applicano le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n.1796 di data 14 ottobre 2016 con cui sono stati individuati i contratti collettivi di riferimento per gli appalti relativi alla fornitura di servizi e le modalità di applicazione. Le medesime condizioni, devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
  - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
  - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
  - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
  - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
  - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
  - f) ROL ed ex festività;
  - g) modalità di cambio appalto.

### **ART. 29 – SICUREZZA**

1. Il soggetto prestatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le

prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. Il soggetto prestatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.
4. La valutazione che la Comunità effettua circa l'idoneità dell'ambiente e delle attrezzature utilizzate nello svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare è limitata ad una rilevazione di carenze strutturali evidenti e non rappresenta una formale valutazione tecnica. E' onere del soggetto prestatore, in qualità di datore di lavoro (e quindi di preposto) del proprio personale dipendente, segnalare alla Comunità l'esistenza di aspetti di rischio successivamente rilevati dagli operatori di assistenza nello svolgimento del servizio, nonché le loro implicazioni sullo svolgimento del servizio stesso.
5. La Comunità, tramite l'assistente sociale referente del caso individuerà le soluzioni più opportune da adottare per la rimozione del rischio o ridefinirà il piano di assistenza domiciliare/ piano individualizzato dimissioni protette, ove non possibile la rimozione del rischio.

## PARTE QUARTA - RAPPORTI ECONOMICI

### ART. 30 – VALORE DEL BUONO DI SERVIZIO

1. Di seguito si riporta una tabella di sintesi relativa al valore assegnato ai vari buoni di servizio in cui è ricompresa anche la durata temporale del servizio riferita al singolo buono assegnato.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	VALORE BUONO DI SERVIZIO*	DURATA TEMPORALE
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ELENCO APERTO 1, 2, 3	€ 38,01	1 ORA
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE/PULIZIE STRAORDINARIE ELENCO APERTO 1	€ 31,03	1 ORA

*\*i valori sono indicati al netto IVA*

2. Il valore del singolo buono è comprensivo delle spese di personale, spostamento, coordinamento, formazione, spese generali ed utile e, più in generale, di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione dei servizi secondo quanto previsto dalla presente convenzione.
3. L'iscrizione all'elenco aperto non assicura al soggetto prestatore alcun volume prestabilito di prestazioni: la corresponsione del buono di servizio in modalità tariffaria avviene infatti solamente in caso di individuazione quale soggetto erogatore dei servizi.

### ART. 31 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il sistema dei buoni di servizio in modalità tariffaria implicitamente prevede che il pagamento dei servizi resi venga effettuato direttamente dalla Comunità al soggetto prestatore. In capo all'utente permane esclusivamente il diritto di scelta del soggetto prestatore per mezzo dell'intermediazione dell'assistente sociale di riferimento "in quanto è l'ente pubblico a surrogarsi nei loro confronti nel pagamento dello stesso" (cit. Linee Guida provinciali in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati nella provincia di Trento).

2. Il soggetto prestatore, entro il 10 del mese successivo a quello di erogazione dei servizi, deve inviare all'indirizzo mail del servizio sociale [servizio.sociale@comunita.altavalsugana.tn.it](mailto:servizio.sociale@comunita.altavalsugana.tn.it), un prospetto riepilogativo delle ore di assenza e presenza per ciascun utente beneficiario.
3. Il soggetto prestatore dovrà emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) alla Comunità. La fattura elettronica, oltre alle usuali informazioni, dovrà contenere tassativamente:
  - a) gli estremi identificativi della convenzione;
  - b) il numero e la data della determinazione di iscrizione nell'elenco di riferimento e dell'impegno di spesa;
  - c) Identificazione dell'attività prestata;
  - d) conto corrente dedicato
  - e) CIG
  - f) il codice univoco ufficio IPA UF2S6M

Per le attività connesse agli **elenchi aperti 2,3**, oltre alle informazioni sopra indicate, la fattura elettronica dovrà riportare anche:

-l'indicazione della missione, componente, linea di investimento del PNRR: *“(PNRR) M5 C2 Linea di Investimento 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 “Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale”;*

- a) ii. laddove possibile il Logo “Finanziato dall’Unione Europea – next generation EU”
  - b) il CUP.
4. La Comunità non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica delle informazioni sopra richiamate.
  5. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini di pagamento sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
  6. Ricevuta regolare fattura per i servizi resi, la Comunità provvederà al pagamento entro il termine dei 30 giorni dalla data di ricezione della stessa. Per il servizio di assistenza domiciliare da erogare in forma individualizzata (**elenco aperto 1 e 2**) sono in particolare addebitabili mensilmente alla Comunità le

seguenti ore o frazioni di ore (in moduli aggiuntivi di 15 minuti), tenendo conto che per ciascuna ora corrisponde l'erogazione di un buono di servizio:

- a) le ore o frazioni di ore effettuate a domicilio dell'utente
- b) le ore o frazioni di ore svolte per gli incontri di verifica e valutazione di cui all'art. 17 comma 2, che coinvolgono gli operatori domiciliari, previamente autorizzate dalla Comunità;
- c) le mancate ore di servizio per le quali è previsto un indennizzo pari al 80% del corrispettivo orario ai sensi di quanto disposto all'art. 12, comma 2 della presente convenzione;
- d) per gli interventi di assistenza domiciliare dove è richiesta dalla Comunità la compresenza di più operatori è fatturata la somma delle prestazioni di ogni singolo operatore.

#### **ART. 32 – QUOTE DI CONCORSO ALLA SPESA A CARICO DEI BENEFICIARI DEI SERVIZI**

1. La determinazione della quota di concorso alla spesa a carico dei beneficiari del servizio di assistenza domiciliare laddove prevista, è stabilita in base alla condizione economica del nucleo familiare di riferimento, in conformità alla normativa provinciale in vigore.
2. Spettano alla Comunità la determinazione e la riscossione delle quote di concorso alla spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nulla è dovuto al Soggetto prestatore dagli utenti.

#### **ART. 33 - COMPITI DEL SOGGETTO PRESTATORE**

1. Il Soggetto prestatore con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara:
  - di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti richiamati nell'art. 34;
  - di impegnarsi a mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nel/negli elenco/chi aperti di riferimento;
  - di impegnarsi inoltre ad osservare, ai fini del mantenimento dell'accreditamento provinciale, i "criteri generali minimi di svolgimento dei servizi" indicati all'art. 9 del Regolamento di esecuzione;
  - di erogare le prestazioni alle condizioni previste nella presente convenzione e nell'Avviso allegato A;

- di impegnarsi a rispettare quanto previsto nel Catalogo con riferimento all'individuazione delle figure professionali;
- di impegnarsi a introdurre sistemi di valutazione dei servizi affidati, anche al fine di facilitare le valutazioni da parte dei Nuclei di cui all'art. 25 della l.p. 13/2007;
- di impegnarsi ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'art. 15, lett. c) della l.p. 13/2007;
- di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- di impegnarsi a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio al fine di facilitare le relative verifiche;
- di impegnarsi ad aderire al processo di Valutazione dei Servizi Sociali introdotto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1817 di data 6 Ottobre 2023 richiamata nel successivo art. 34 alla lettera e), con particolare riferimento alla modalità di affidamento dei servizi in oggetto tramite buoni di servizio.

## **PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E FINALI**

### **ART. 34 – NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE E CRITERI INTERPRETATIVI**

1. Le norme di riferimento per la presente convenzione sono, in via principale:
  - a) la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 "Politiche sociali in provincia di Trento";
  - b) il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. e s.m. "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale" di seguito Regolamento;
  - c) il Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 604 di data 06 Aprile 2023;
  - d) le Linee Guida in materia di affidamento di servizi socio-assistenziali mediante appalto o concessione adottate con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 174 di data 7 febbraio 2020;
  - e) la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1817 di data 6 Ottobre 2023 avente ad oggetto "Legge provinciale n. 13 di data 27 luglio 2007 "Politiche sociali nella provincia di Trento", art. 10. Approvazione

- del "Framework di Valutazione dei Servizi Sociali e definizione del Processo di Implementazione" ad integrazione del terzo stralcio del programma sociale provinciale, approvato con deliberazione n. 645 del 28 aprile 2017;
- f) il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 *"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"*
- g) Il Regolamento UE 241/2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e introduce all'art. 5 "Principi orizzontali" il principio di «non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali» (DNSH);
- h) La Circolare n. 32/2021 (e la successivamente Circolare n. 33/2022) della Ragioneria Generale dello stato con cui si approva la *"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"* ai fini dell'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- i) articoli 47, 47 quater, 48, 50 e 53, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 che promuove e premia le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa di persone con disabilità;
- j) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- k) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;*
- l) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
- m) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- n) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ed il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 *"Riordino della disciplina"*

*riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;*

- o) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
- p) le norme del codice civile.

#### **ART. 35 – OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO PRESTATORE**

1. Sono a carico del soggetto prestatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. Il soggetto prestatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione e nei relativi allegati.
3. Il soggetto prestatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione dei servizi, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Il servizio deve essere svolto dal soggetto prestatore in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia tra i cittadini e la Comunità. Il soggetto prestatore conforma il servizio al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e lo ispira alla cura dell'interesse pubblico.
5. Il soggetto prestatore si impegna ad espletare il servizio nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse

della Comunità, assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti. La Comunità, da parte sua, si impegna a mettere in grado il soggetto prestatore di svolgere correttamente il servizio, collaborando per quanto necessario all'espletamento delle relative attività.

6. Il soggetto prestatore provvede a propria cura e spese, a:

- impiegare tutti i mezzi ed il personale necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Comunità di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- comunicare immediatamente alla Comunità le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dei servizi e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- comunicare immediatamente alla Comunità ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dei servizi;
- tenere indenne la Comunità da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 o dalle disposizioni internazionali.

7. Tutto il personale adibito ai servizi oggetto della presente convenzione lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto prestatore, sia nei confronti della Comunità che nei confronti di terzi, impegnandosi all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso. La Comunità è sollevata da ogni controversia e responsabilità, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra il soggetto prestatore ed il predetto personale.

8. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative di

categoria.

9. Il soggetto prestatore si impegna altresì a garantire il rispetto dei relativi oneri previdenziali e assistenziali.
10. Il soggetto prestatore garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento degli interventi.
11. Il soggetto prestatore si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento.

## **ART. 36 – OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO PRESTATORE**

### **DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO PNRR**

1. I servizi afferenti agli **elenchi 2 e 3** beneficiano del finanziamento dell'Unione Europea - Next generation EU Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 "Coesione e Inclusione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Linea di Investimento 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 "Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale".
2. La Comunità agisce in qualità di soggetto attuatore di livello locale con un finanziamento delle attività complessivamente pari ad € 61.500,00 lordi per il periodo 2025/2026.
3. Il soggetto prestatore ha l'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni che verranno richieste dalla Comunità e necessarie ad assolvere agli obblighi in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione del servizio finanziato nell'ambito e secondo le norme dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
4. Gli atti ed i documenti relativi al servizio in oggetto devono riportare la dichiarazione "*finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU*" e negli stessi deve essere valorizzato l'emblema dell'Unione europea del Ministero del lavoro e della Provincia Autonoma di Trento riportato nella pagina frontale della presente convenzione, che verrà successivamente inoltrato al soggetto aggiudicatario.
5. Ai contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR trovano integrale applicazione i commi 2, 3, 3bis, 4 e 6 dell'art. 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio

2021, n. 108.

6. Qualora dovessero pervenire disposizioni diverse in tema di normativa applicabile rispetto a quanto indicato nel presente articolo, queste ultime trovano diretta applicazione anche per quanto riguarda la presente convenzione Speciale d'appalto senza necessità di apportare modifiche allo stesso con specifici atti.
7. Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DL 77/2021: *“Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (per aziende con più di 50 dipendenti), producono, a pena di esclusione, **al momento della presentazione della domanda di partecipazione** o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.*
8. Ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DL 77/2021 inoltre *“3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, (per aziende con un numero di dipendenti da 16 a 50) **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità”.*
9. Il successivo comma 3 bis prevede che *“gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della **legge 12 marzo 1999, n. 68**, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma e'*

*trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali”.*

10. Ai sensi del successivo comma 4 del Decreto Legge, n. 77/2021, in considerazione degli indicatori medi settoriali europei ATECO 2 DIGIT ITALIA (parametro individuato con Parere n. 1480 dd 26/8/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili MIMS) per il settore assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, che registra nell'ultimo anno disponibile (2017) un'occupazione media femminile dell'81,44%, è prevista l'assunzione **“dell’obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile”.**
11. Al fini della verifica di quanto al precedente capoverso, il soggetto prestatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali nuove assunzioni cui abbia proceduto ai fini dell'affidamento o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
12. Ai sensi del comma 4 del Decreto Legge, n. 77/2021 che si applica per analogia **“E’ requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”**
13. Il Regolamento UE 241/2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza all’art. 5 “Principi orizzontali” stabilisce inoltre che i Piani di ripresa e resilienza degli Stati membri debbano dimostrare che le misure contenute nei piani (riforme e investimenti) rispettino il principio di «non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali» (DNSH). I servizi in oggetto rientranti nell’Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti” componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore”, Sottocomponente “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, Missione 5,” sono stati valutati dalle amministrazioni titolari tali da non contribuire in maniera sostanziale all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici. Gli stessi sono pertanto inquadrati nel c.d Regime 2 e, sulla base delle schede tecniche pubblicate nella GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE (cd. DNSH), rinvenibile sul sito istituzionale di Italia Domani

<https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html>, nessuna attività ivi descritta rientra nei servizi oggetto di finanziamento. Gli eventuali adempimenti risultano pertanto già assorbiti nella normativa nazionale di riferimento, senza alcun onere aggiuntivo per la Comunità e senza alcuna pretesa aggiuntiva.

14. La Comunità si riserva di integrare le prescrizioni di ordine generale qui proposte, con prescrizioni più specifiche relative all'applicazione del principio DNSH, tenuto conto della normativa di riferimento e dell'oggetto dell'appalto.
15. Il soggetto prestatore è tenuto a fornire alla Comunità tutta la documentazione necessaria quale prova ex post del rispetto del principio DNSH nonché del contributo all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico.
16. In caso di mancato o parziale rispetto dei principi DSNH, indipendentemente dalla fase in cui ciò avvenga e fintanto che gli stessi non trovino completo adempimento, la Comunità disporrà la sospensione di tutti i pagamenti senza che l'oggetto prestatore possa sollevare eccezioni di sorta.

#### **ART. 37 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA**

1. Il soggetto prestatore, nell'esecuzione della presente convenzione, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del soggetto prestatore quanto di terzi. Il soggetto prestatore si obbliga inoltre a mantenere indenne la Comunità da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente convenzione.
2. Ai fini del comma che precede, è fatto obbligo al soggetto prestatore, a totale suo carico, di stipulare per l'intera durata della convenzione, con una Compagnia assicuratrice autorizzata alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità verso terzi e dipendenti, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO), redatta secondo lo schema tipo di cui D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 che tenga indenne il soggetto prestatore per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamento di cose, in conseguenza di un

fatto verificatosi nell'espletamento del servizio di cui al presente contratto.

3. Oltre a quanto sopra specificato, tale polizza RCT/RCO deve avere le seguenti caratteristiche:

- i massimali di assicurazione non devono essere inferiori per la RCT all'importo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) unico per sinistro e per la RCO all'importo di euro 5.000.000,00 (cinque milioni) unico per sinistro, con il limite di euro 2.500.000,00 per prestatore di lavoro;
- non prevedere limiti al numero di sinistri risarcibili;
- prevedere che la qualifica di terzo sia estesa anche alla Comunità e a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione occasionale all'attività dell'Assicurato (Soggetto prestatore) compresi eventuali volontari;
- prevedere la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti della Comunità per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente contratto;
- prevedere la copertura dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori od omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione di norme, ivi comprese quelle di cui al d.lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE n.679/2016 del 27 aprile 2016 e del d.lgs. n. 81/2008.
- prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari.
- valere anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali il Soggetto prestatore debba rispondere, compresi eventuali volontari.

4. In alternativa alla stipulazione della polizza in parola, il Soggetto prestatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate ed esclusivamente adeguata e dedicata al presente servizio in oggetto. In tal caso il Soggetto prestatore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dalla presente convenzione.

5. Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte alla Comunità o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del soggetto prestatore. Parimenti, la Comunità sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in

parte dalle coperture assicurative stipulate dal soggetto prestatore.

6. I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dal soggetto prestatore nei confronti della Comunità e dei terzi. Pertanto ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sul soggetto prestatore, restando la Comunità sollevata da responsabilità al riguardo.
7. Il soggetto prestatore deve immediatamente segnalare per iscritto alla Comunità tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.
8. Copia della polizza e della relativa quietanza di versamento dovrà essere depositata presso la Comunità prima dell'avvio del servizio. La mancata trasmissione della copia della polizza e della quietanza prima dell'avvio del servizio comporta l'impossibilità di procedere all'avvio dello stesso. In tal caso, la Comunità, previa diffida, può disporre la risoluzione della convenzione per grave inadempimento a norma della presente convenzione, e fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
9. Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata della convenzione, il soggetto prestatore è tenuto ad inviare, entro 10 giorni dal pagamento, la quietanza di versamento del premio assicurativo. In caso di ritardo superiore ai 20 giorni da tale termine, la Comunità si riserva di procedere, previa diffida, alla risoluzione della convenzione.

#### **ART. 38– RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. La risoluzione della convenzione e la conseguente cancellazione dagli elenchi può avvenire nelle seguenti circostanze:
  - a) la decadenza dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
  - b) il venire meno dei requisiti generali o specifici;
  - c) gravi e reiterate irregolarità nella conduzione ed organizzazione complessiva del servizio che possano arrecare danni agli utenti o anche indirettamente grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Comunità (es. reiterati ritardi nell'attivazione del servizio di assistenza

individualizzata da erogare in via ordinaria rispetto o in via d'urgenza rispetto ai termini previsti, mancata/diforme effettuazione del servizio di assistenza individualizzata rispetto a quanto previsto dal PAI o nel Piano individualizzato dimissioni protette, mancata produzione di documentazione e comunicazioni entro i termini stabiliti dalla Comunità, non previamente concordate, comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia, imprudenza e/o negligenza o comportamenti gravemente irrispettosi nei confronti degli utenti, verificati dalla Comunità, carenze di gestione/coordinamento che si traducano tra l'altro in un disservizio arrecato all'utenza, mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dalla legge o dalla presente convenzione)

- d) ingiustificata e ripetuta sospensione del servizio;
- e) violazione dell'obbligo di permettere alla Comunità di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
- f) violazione della normativa igienico-sanitaria e di tutela della salute degli utenti;
- g) grave e reiterata inosservanza di norme in materia di personale dipendente, mancata applicazione di C.C.N.L. e contratti integrativi locali;
- h) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
- i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k) mancato grave rispetto degli obblighi in materia di tutela della privacy;
- l) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come richiamati nel successivo art. 39;
- m) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e del Codice di comportamento;
- n) mancata trasmissione della polizza assicurativa quietanzata per tutta la durata della convenzione ai sensi dell'art. 37 della presente convenzione;

- o) esiti negativi derivanti dal controllo delle dichiarazioni sostitutive contenute nei moduli allegati alla domanda di iscrizione ai vari elenchi aperti (art. 3 dell'Avviso allegato A).
2. Nel caso di servizi finanziati nell'ambito del PNRR, costituiscono risoluzione della convenzione e conseguente cancellazione dagli elenchi:
- la mancata consegna della dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L 68/1999;
  - il mancato rispetto dell'obbligo di assicurare una quota del 30 per cento, delle assunzioni necessarie per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia per quanto riguarda l'occupazione giovanile che femminile, (art. 36 della presente convenzione).
3. La Comunità procederà alla risoluzione della convenzione ed alla conseguente cancellazione dall'elenco di riferimento previa formale contestazione di inadempimento – inviata via mail - allo scopo di consentire al soggetto prestatore l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione: in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse fossero respinte dalla Comunità con nota scritta e motivata, la convenzione si ritiene risolta con conseguente cancellazione del/gli elenco/chi istituiti da questa Comunità.
4. Il soggetto prestatore ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni, per mezzo di formale comunicazione alla Comunità.
5. La violazione della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 comporta la nullità della presente convenzione ed il divieto per il soggetto prestatore, di “contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
6. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Comunità non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del soggetto prestatore.

#### **ART. 39 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione e conseguente cancellazione dagli elenchi di riferimento.

#### **ART. 40 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto prestatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

#### **ART. 41 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

1. Si dà atto che le disposizioni di cui alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e del Codice di comportamento – entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente - si applicano anche al soggetto gestore, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione della convenzione e cancellazione dall'elenco di riferimento.
2. Il Soggetto prestatore dichiara di avere preso completa e piena conoscenza dei documenti sopra menzionati e si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
3. Il Soggetto prestatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto prestatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

## **ART. 42 – ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Il soggetto prestatore e la Comunità, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente Convenzione.
2. Il soggetto prestatore e la Comunità sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, come contitolari del trattamento. Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con separato atto di contitolarità (All. A2).

## **Art. 43 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa e nell'art. 34, che qui si intendono tutti richiamati.
2. Nel caso in cui intervengano modifiche della L.P. 13/2007, del Regolamento di esecuzione, del Catalogo, dei criteri per la determinazione delle tariffe e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente convenzione, la stessa si deve ritenere automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta.
3. In tali casi, la Comunità informa il soggetto prestatore dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra.
4. Il soggetto prestatore ha facoltà, entro 30 giorni dalla suddetta informazione, di recedere dalla convenzione per mezzo di formale comunicazione alla Comunità.

## **ART. 44 – LICENZIAMENTI COLLETTIVI**

1. Nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, il soggetto prestatore apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività, ad esempio perché cancellato da un elenco o nel caso in cui non possa esservi inserito (ad es. nella procedura di formazione di un nuovo elenco sostitutivo del precedente), sia per la tutela dei lavoratori sia per garantire, ove possibile e necessario, la continuità assistenziale, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate

dall'articolo 32, comma 2 della l.p. 2/2016 dalla normativa provinciale sui contratti pubblici, applicata per analogia e in quanto compatibile.

2. In particolare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'interruzione dell'attività, della cancellazione o del mancato inserimento nell'elenco, la Comunità convoca i soggetti iscritti al medesimo elenco e le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per effettuare un esame congiunto dei possibili effetti occupazionali e valutare la possibilità di avviare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale fino ad allora impiegato nel soggetto che interrompe l'attività, che viene cancellato o che non viene inserito nell'elenco e attualmente disoccupato o a rischio di disoccupazione.
3. L'esito del confronto viene registrato in un verbale.

#### **ART. 45 – SPESE CONTRATTUALI**

1. La presente convenzione è in forma di scrittura privata.
2. La presente Convenzione non ha un suo autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico